

ALLEGATO 1 – VALUTAZIONE CODICI EER

Con riferimento alla Linea Guida ISPRA “Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell’art. 48 della L. 25/12/2015 n. 221”, si riportano nella tabella seguente le considerazioni sull’elenco dei Codici EER che l’azienda ha riportato in allegato 7.

Secondo la LG, per stabilire i criteri da applicare, ai fini della valutazione dell’efficacia del pretrattamento o, eventualmente, della non necessità dello stesso i rifiuti, sono stati distinti in base alle specifiche caratteristiche, nelle seguenti tipologie principali:

- rifiuti che possono richiedere, in funzione dello stato fisico, un trattamento di disidratazione, per i quali, in aggiunta ai criteri stabiliti dal D.M. 27 settembre 2010 -"Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005", occorre effettuare anche le verifiche indicate nella nota 4;
- rifiuti biodegradabili e putrescibili per i quali, nel valutare l’ammissibilità, in aggiunta ai criteri stabiliti dal D.M. 27 settembre 2010, occorre effettuare anche le verifiche indicate nella nota 1;
- rifiuti a matrice organica per i quali, in aggiunta ai criteri stabiliti dal D.M. 27 settembre 2010, occorre effettuare anche le verifiche indicate nella nota 5.

Sono, infine, individuati i codici EER non direttamente riconducibili a una delle suddette tipologie, per i quali la valutazione andrà effettuata caso per caso, con riferimento allo schema in fig. 2 della citata linea guida.

Si ritiene che alcuni Codici EER, che identificano rifiuti di plastica, legno, vetro e CDR, debbano essere avviati ad operazioni di recupero e non a smaltimento, nel rispetto delle priorità nella gestione dei rifiuti indicata all’art. 179 del D. Lgs. 152/06. Tali codici sono evidenziati in giallo.

Resta inteso che ogni determinazione è rimessa all’Autorità Competente della Regione Abruzzo.

| 02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI | |
|---|--|
| 02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca | |
| 02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia | Potenzialmente biodegradabile e fangoso (1, 4) |
| 02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) | Da avviare preferibilmente a recupero – in caso di impossibilità di recupero, vedi nota (5) |
| 02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti | Potenzialmente biodegradabile (1) |
| 02 02 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale | |
| 02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti | Potenzialmente biodegradabile (1) |
| 02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa | |
| 02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti | Potenzialmente biodegradabile e fangoso (1, 4) |
| 02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | Potenzialmente biodegradabile e fangoso (1, 4) |
| 02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti | Codice 99. Verificare caso per caso. Potenzialmente biodegradabile (1) |
| 02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia | |
| 02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | Potenzialmente biodegradabile e fangoso (1, 4) |
| 02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti | Codice 99. Verificare caso per caso. Potenzialmente biodegradabile (1) |
| 02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione | |
| 02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | Potenzialmente biodegradabile e fangoso (1, 4) |
| 02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti | Codice 99 – da verificare caso per caso Potenzialmente biodegradabile (1) |
| 02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) | |

| | |
|---|--|
| 02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima | Potenzialmente biodegradabile (1) |
| 02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici | Potenzialmente biodegradabile (1) |
| 02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | Potenzialmente biodegradabile e fangoso (1, 4) |
| 02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti | Codice 99 – da verificare caso per caso Potenzialmente biodegradabile (1) |
| 03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE | |
| 03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili | |
| 03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti | Codice 99 – da verificare caso per caso Potenzialmente biodegradabile (1) |
| 04 02 rifiuti dell'industria tessile | |
| 04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14 | Potenzialmente a matrice organica (5) |
| 04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19 | Potenzialmente biodegradabile e fangoso (1, 4) |
| 04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti | Codice 99 – da verificare caso per caso Potenzialmente a matrice organica (5) |
| 08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA | |
| 08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici | |
| 08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13 | Potenzialmente fangoso a matrice organica (4) - valutazione caso per caso fig. 2 LG |
| 08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17 | Potenzialmente fangoso a matrice organica (4) – valutazione caso per caso fig. 2 LG |
| 08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti | Codice 99 – da verificare caso per caso Potenzialmente a matrice organica (5) – Valutazione caso per caso fig. 2 LG |
| 08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici) | |
| 08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti | Polverulento - Valutazione caso per caso fig. 2 LG |
| 08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti | Codice 99 – da verificare caso per caso fig. 2 LG |
| 08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa | |
| 08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14 | Potenzialmente fangoso a matrice organica (4) – Valutazione caso per caso fig. 2 LG |
| 08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti | Codice 99 – da verificare caso per caso fig. 2 LG |
| 08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti) | |
| 08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09 | Potenzialmente a matrice organica (5) - da verificare caso per caso fig. 2 LG |
| 08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11 | Potenzialmente fangoso a matrice organica (4) – da verificare caso per caso fig. 2 LG |
| 08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti | Codice 99 – potenzialmente a matrice organica (5) - da verificare caso per caso fig. 2 LG |
| 09 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA | |
| 09 01 rifiuti dell'industria fotografica | |
| 09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento | Da verificare caso per caso fig. 2 LG |
| 09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti | Codice 99 – da verificare caso per caso fig. 2 LG |
| 10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI | |
| 10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro | |
| 10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro | Da verificare caso per caso fig. 2 LG |
| 10 11 05 polveri e particolato | Polverulento - Da verificare caso per caso fig. 2 LG |
| 10 11 10 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09 | Da verificare caso per caso fig. 2 LG |
| 10 11 14 lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13 | Potenzialmente fangoso (4) - Da verificare caso per caso fig. 2 LG |
| 10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15 | Polverulento - Da verificare caso per caso fig. 2 LG |

| | |
|--|--|
| 10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17 | Potenzialmente fangoso (4) - Da verificare caso per caso fig. 2 LG |
| 10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19 | Da verificare caso per caso fig. 2 LG |
| 10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti | Codice 99 – da verificare caso per caso fig. 2 LG |
| 10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione | |
| 10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti | Codice 99 – da verificare caso per caso fig. 2 LG |
| 10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali | |
| 10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13) | Polverulento - Da verificare caso per caso fig. 2 LG |
| 10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi | Potenzialmente fangoso (4) - Da verificare caso per caso fig. 2 LG |
| 10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10 | Da verificare caso per caso fig. 2 LG |
| 10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12 | Polverulento - Da verificare caso per caso fig. 2 LG |
| 10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento | Potenzialmente fangoso (4) - Da verificare caso per caso fig. 2 LG |
| 10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti | Codice 99 – Da verificare caso per caso fig. 2 LG |
| 15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) | |
| 15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi | |
| 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 | Da verificare caso per caso fig. 2 LG |
| 16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO | |
| 16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) | |
| 16 01 20 vetro | Da avviare a recupero |
| 16 01 22 componenti non specificati altrimenti | Da verificare caso per caso fig. 2 LG |
| 16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti | Codice 99 - Da verificare caso per caso fig. 2 LG |
| 16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati | |
| 16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 | Da verificare caso per caso fig. 2 LG |
| 17 05 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio | |
| 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 | Da verificare caso per caso fig. 2 LG |
| 17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05 | Potenzialmente fangoso (4) - Da verificare caso per caso fig. 2 LG |
| 19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE | |
| 19 03 rifiuti stabilizzati/solidificati (4) | |
| 19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce | |
| 19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce | |
| 19 04 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione | |
| 19 04 01 rifiuti vetrificati | |
| 19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi | |
| 19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata | Rifiuti trattati che potrebbero essere ancora biodegradabili (6) |
| 19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata | Rifiuti trattati che potrebbero essere ancora biodegradabili (6) |
| 19 05 03 compost fuori specifica | Rifiuti trattati che potrebbero essere ancora biodegradabili (6) |
| 19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti | Codice 99 – da verificare caso per caso Rifiuti trattati che potrebbero essere ancora biodegradabili (6) |

| 19 06 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti | |
|--|--|
| 19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani | Rifiuti trattati che potrebbero essere ancora biodegradabili (6) |
| 19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale | Rifiuti trattati che potrebbero essere ancora biodegradabili (6) |
| 19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti | Codice 99 – da verificare caso per caso secondo fig. 2 LG - Rifiuti trattati che potrebbero essere ancora biodegradabili (6) |
| 19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti | |
| 19 08 01 vaglio | Da verificare caso per caso fig. 2 LG |
| 19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia | Da verificare caso per caso fig. 2 LG |
| 19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 | Potenzialmente fangoso e che potrebbe essere ancora biodegradabile (4 - 6) |
| 19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 | Potenzialmente fangoso (4) |
| 19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti | Codice 99 – da verificare caso per caso secondo fig. 2 LG |
| 19 09 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale | |
| 19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari | da verificare caso per caso secondo fig. 2 LG |
| 19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua | Potenzialmente fangoso (4) da verificare caso per caso secondo fig. 2 LG |
| 19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione | Potenzialmente fangoso (4) da verificare caso per caso secondo fig. 2 LG |
| 19 09 04 carbone attivo esaurito | da verificare caso per caso secondo fig. 2 LG |
| 19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite | da verificare caso per caso secondo fig. 2 LG |
| 19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti | Codice 99 – da verificare caso per caso – secondo fig. 2 LG |
| 19 10 rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo | |
| 19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05 | da verificare caso per caso secondo fig. 2 LG |
| 19 11 rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio | |
| 19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05 | Potenzialmente fangoso (4) da verificare caso per caso secondo fig. 2 LG |
| 19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti | Codice 99 – da verificare caso per caso secondo fig. 2 LG |
| 19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti | |
| 19 12 01 carta e cartone | Da avviare a recupero |
| 19 12 04 plastica e gomma | Da avviare a recupero |
| 19 12 05 vetro | Da avviare a recupero |
| 19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 | Da avviare a recupero |
| 19 12 08 prodotti tessili | Potenzialmente a matrice organica (5) |
| 19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce) | Da avviare a recupero - da verificare caso per caso secondo fig. 2 LG |
| 19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti) | Da avviare a recupero |
| 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 | Potenzialmente biodegradabile (1, 2) |
| 20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA | |
| 20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) | |
| 20 02 02 terra e roccia | |
| 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili | da verificare caso per caso secondo fig. 2 LG |
| 20 03 altri rifiuti urbani | |
| 20 03 03 residui della pulizia stradale | Vedi nota (3) |

| | |
|---|---|
| 20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature | Potenzialmente biodegradabile e fangoso (1, 4) |
| 20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti» | Non ammissibile (salvo rifiuti da esumazione e estumulazione classificati con il codice 200399) |

Note:

- (1) Rifiuto potenzialmente biodegradabile – se non si rilevano elementi tali da determinare la non ammissibilità in discarica, il rifiuto è ammissibile solo se $IRDP < 1.000 \text{ mg O}_2 \cdot \text{kgSV}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$.
- (2) Per il Codice EER 191212, si richiama quanto indicato nella Circolare del MATTM del 6/8/2013 in base alla quale la semplice tritovagliatura del rifiuto “non soddisfa, da sola, l’obbligo di trattamento che deve necessariamente includere un’adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della frazione organica”.
- (3) Per i rifiuti da spazzamento stradale (200303) la valutazione della necessità di ricorrere a pretrattamento potrebbe essere limitata alla sola effettuazione di analisi merceologiche finalizzate alla determinazione del contenuto percentuale di materiale organico putrescibile, che dovrebbe essere anche in questo caso minimo e comunque non superiore al 15% (incluso il quantitativo presente nel sottovaglio <20 mm).
- (4) Il rifiuto deve essere solido. Per determinare se un rifiuto si trova allo stato liquido si può fare riferimento alla procedura di cui all’appendice C della Norma UNI 10802:2013. Ai fini dello smaltimento in discarica, il trattamento di disidratazione dei rifiuti prodotti allo stato liquido o aventi un contenuto di sostanza secca inferiore al 25% si rende sempre necessario. Nel caso di rifiuti biodegradabili la sola disidratazione non può essere ritenuta sufficiente. Se a valle della disidratazione il rifiuto presenta un valore di $IRDP$ superiore a $1.000 \text{ mgO}_2 \cdot \text{kgSV}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ tale rifiuto dovrà essere sottoposto a un adeguato trattamento che consenta di ridurne le caratteristiche di biodegradabilità o che ne alteri le caratteristiche chimico-fisiche. Parimenti, il solo trattamento di disidratazione non può essere ritenuto esaustivo ai fini dello smaltimento in discarica nel caso di rifiuti liquidi non biodegradabili a matrice organica aventi un contenuto di TOC superiore al 5%. Per i rifiuti liquidi a matrice inorganica la necessità di combinare il trattamento di disidratazione con altri trattamenti dovrà essere valutata caso per caso.
- (5) Al fine di stabilire la necessità o meno di trattamento dei rifiuti a matrice organica non rapidamente biodegradabile, si ritiene utile considerare la valutazione del parametro TOC, avendo come riferimento il valore del 5%.
- (6) I rifiuti già derivanti da processi di trattamento possono risultare ancora putrescibili/fermentescibili. Pertanto, al fine di valutare la necessità o meno di trattamento dovrebbe essere effettuata la verifica della stabilità biologica attraverso la valutazione del parametro $IRDP$ utilizzando come riferimento il valore $1.000 \text{ mg O}_2 \cdot \text{kgSV}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$.